



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI

**Approvato con delibera Commissario Straordinario n. 108 del 23/06/2017 e modificato con
delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 10/09/2019**

CAPO 1 - Patrocini

Art. 1 - Cos'è il patrocinio

- 1) Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale ad iniziative o manifestazioni promosse dai soggetti di cui all'art. 5 ritenute meritevoli, mediante l'associazione dell'immagine del Comune.

Art. 2 – Per cosa può essere concesso il patrocinio

Articolo modificato
con D.C.C. 70/2019

1. La concessione del patrocinio è atto insindacabile dell'Amministrazione Comunale e viene concesso a iniziative che:
 - a siano orientate alla crescita e alla valorizzazione sotto l'aspetto culturale, sociale sportivo, turistico, ambientale della comunità locale e, in generale, della sua immagine;
 - b siano realizzate sul territorio comunale, o comunque, se svolte fuori dal territorio cittadino, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune di Lodi
- 2) Per le iniziative che non presentano finalità di lucro, nel caso prevedano una raccolta fondi, dovranno essere specificati nel modulo di richiesta i destinatari ed i termini della donazione e successivamente all'evento documentati i destinatari e l'avvenuta donazione (specificando gli importi dell'incasso e della donazione) entro il termine di 90 giorni dalla data della manifestazione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per due anni.
- 3) Le iniziative promosse da soggetti commerciali con finalità di lucro, possono essere patrocinate purché le stesse prevedano, oltre a quanto stabilito al precedente punto 1, che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a devoluzione di fondi in beneficenza (eventualmente al netto dei costi vivi legati all'organizzazione), con l'esatta indicazione delle quote devolute e dei soggetti beneficiari, nonché la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento e delle eventuali spese sostenute entro il termine di 90 giorni dalla data della manifestazione (in caso di inottemperanza a quanto previsto l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per due anni);
 - b realizzazione di interventi a favore del Comune o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
 - c la gratuità per il pubblico che assiste all'evento;
 - d un numero rilevante di potenziali fruitori.
- 4) Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, comunque nell'arco dei successivi 12 mesi, dovranno essere specificate le date. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
- 5) Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
- 6) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2.3;
- 7) che siano promosse da partiti e movimenti politici;
- 8) non coerenti con gli indirizzi politici dell'Amministrazione in carica;

- 9) organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all'interno dell'Amministrazione comunale;
- 10) iniziative a carattere privato.

Art. 3 - Modalità di concessione

- 11) La concessione del patrocinio non costituisce esonero od esenzione agli obblighi tributari e tariffari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale salvo quanto previsto dalla normativa in vigore a favore di Enti pubblici territoriali, Stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, fatte salve eventuali disposizioni regolamentari del Comune di Lodi.
- 12) La concessione del patrocinio non comporta automaticamente alcun utilizzo gratuito o scontato di strutture, attrezzature o servizi del Comune. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.
- 13) Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse non rispondente ai criteri sopra esposti senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta. Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art 4 - Chi concede il patrocinio

1. Il Patrocinio viene concesso dal Sindaco o da un Assessore delegato per materia, previa istruttoria da parte degli uffici competenti.
2. Con la concessione del patrocinio, è automaticamente autorizzato l'utilizzo dello Stemma araldico del Comune di Lodi.
3. Lo Stemma araldico con la scritta "Citta di Lodi" costituiscono il logotipo del Comune di Lodi. I due elementi non sono separabili, né sono modificabili le loro proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti. Lo stemma araldico, nella sua corretta versione, può essere richiesto all'ufficio competente che fornirà il logo nel formato giusto (tiff; eps; psd; jpg) e un breve testo di corredo, sintesi dell'immagine coordinata, dove sono descritte le regole minime di applicazione del marchio.
4. Il bozzetto del materiale promozionale deve essere vistato e autorizzato prima della stampa dall'ufficio del Comune competente per materia, al quale occorre inviare tramite mail un file PDF a bassa risoluzione. L'autorizzazione alla stampa verrà data entro cinque giorni lavorativi. Nel caso in cui la risposta da parte del Comune non venga fornita entro il termine di cui sopra vige il principio del silenzio assenso. In caso di inadempienza da parte del richiedente il patrocinio l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per almeno due anni

Comma modificato
con D.C.C. 70/2019

Art 5 - Chi può richiederlo

Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da:

- enti pubblici;
- enti e associazioni ai quali partecipano gli enti locali;

- associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico, economico che operano senza finalità di lucro;
- persone fisiche o soggetti commerciali, purché le iniziative siano realizzate secondo quanto previsto dall'art. 2.

Comma modificato
con D.C.C. 70/2019

Art. 6 - Come presentare la domanda

Articolo modificato
con D.C.C. 70/2019

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune, indirizzata al Sindaco ed inoltrata in uno dei seguenti modi:

- spedita o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Mercato 5;
- **presentata attraverso lo Sportello telematico polifunzionale del Comune di Lodi;**
- via PEC all'indirizzo di posta certificata del Comune, **ovvero comunedilodi@legalmail.it**

Non verranno prese in considerazione modalità di invio differenti da quelle sopra indicate.

Art. 7 - Quando presentare la domanda

Articolo modificato
con D.C.C. 70/2019

La richiesta di patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data dell'evento. La presentazione successiva pregiudica la certezza della concessione dello stesso in tempo utile per la manifestazione. La concessione del patrocinio o il suo diniego vengono comunicati al/ai richiedente/i entro dieci giorni lavorativi. Nel caso in cui la risposta da parte del Comune non venga fornita entro il termine di cui sopra, vige il principio del silenzio diniego.

Art. 8 - Deroghe

Testo introdotto con
D.C.C. 70/2019

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 5.2, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione della Città di Lodi in modo rilevante ed incisivo.

CAPO 2 - Contributi

Art. 9 - Cosa sono i contributi

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e del suo Statuto, può concedere contributi e sovvenzioni economiche a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, gruppi informali e altri soggetti pubblici e privati.

I riferimenti normativi sono la legge n. 241/1990 e s.m.i. e si ispira all'attuazione del principio di sussidiarietà indicato negli art. 117 e 118 della Costituzione

Art. 10 - A chi possono essere concessi

1. I contributi e le sovvenzioni economiche possono essere concesse a sostegno di iniziative, progetti, attività ordinarie realizzate dai soggetti di cui all'art.1 (d'ora in avanti definiti "richiedenti") che:

- siano orientate alla crescita e alla valorizzazione sotto l'aspetto culturale, sociale, ambientale, sportivo, turistico, educativo, scientifico, ecologico-ambientale della comunità locale;
- non abbiano finalità di lucro

- abbiano sede sul territorio comunale o comunque agiscano sul territorio comunale
2. Sono escluse dalla concessione del contributo le iniziative e manifestazioni:
- promosse da soggetti commerciali aventi finalità di lucro;
 - che costituiscono pubblicità e promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
 - che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni che, comunque denominate, rappresentino forze sociali o categorie ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - promosse da soggetti il cui rappresentante legale, oppure un membro del suo organo direttivo, ricopra una carica istituzionale all'interno dell'Ente.

Art. 11 - Tipi di contributi

1. I contributi economici del Comune possono essere ordinari e straordinari.

Art. 12 – Contributi ordinari

1. I Contributi ordinari sono concessioni di contributi in denaro, con frequenza annuale, dati a sostegno dell'attività ordinaria dei richiedenti. Per l'assegnazione in uso di immobili e locali si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni normative vigenti.
2. I contributi ordinari sono erogati solo in presenza di stanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio dell'ente
3. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.
4. Entro il 31 luglio di ogni anno, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari.
5. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
 - f) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
6. Il bando va pubblicato secondo le regole della pubblicità legale. Il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso gli organi di stampa locale e il sito del Comune.
7. I contributi ordinari vengono concessi dal/dalla Responsabile della struttura competente, con propria determinazione.
8. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
9. Il/La Responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 7, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta

presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

10. Per la valutazione delle richieste di contributo, il/la Responsabile della struttura competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
11. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

Articolo 13 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:
 - livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
 - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
 - grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - gratuità o meno delle attività programmate.
 - accessibilità alle persone diversamente abili.
2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 11, il/la Responsabile della struttura competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Art. 14 – Contributi straordinari

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro "una tantum", riferiti alla specifica iniziativa, manifestazione, progetto realizzato dal richiedente, nei settori di attività indicati all'art. 2.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;

- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
 - c) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
4. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
 5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
 6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:
 - della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
 - dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 - gratuità o meno dell'iniziativa.
 7. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
 8. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.
 9. La concessione del contributo non costituisce esonero od esenzione agli obblighi tributari e tariffari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale salvo quanto previsto dalla normativa in vigore a favore di Enti pubblici territoriali, Stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, fatte salve eventuali disposizioni regolamentari del Comune di Lodi.
 10. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del contributo.
 11. Il contributo può essere revocato qualora si riscontri, dopo la concessione, una difformità o non rispondenza rispetto ai criteri sopra esposti senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

Art. 15 – Chi concede il contributo

1. Il competente settore comunale effettua un'istruttoria sull'ammissibilità delle richieste e i dati di contesto necessari per definire l'utilità, l'interesse e il coinvolgimento della cittadinanza, al fine di fornire gli elementi per la decisione della Giunta comunale.
2. La concessione del contributo sarà deliberato con apposito atto della Giunta Comunale, mentre l'impegno di spesa verrà assunto dal Dirigente competente.

Art. 16 - Documentazione a carico dei richiedenti

1. Per le richieste di contributo ordinario, dovranno essere presentati: - domanda su apposito modulo predisposto dal Comune;
 - copia dello Statuto o Atto costitutivo (se non già presentati in precedenza);
 - rendiconto dettagliato delle attività e iniziative realizzate nell'anno precedente e nell'anno in corso;
 - bilancio dell'Ente, Associazione/organizzazione richiedente.
2. Per le richieste di contributo straordinario, dovranno essere presentati:
 - domanda su apposito modulo predisposto dal Comune;
 - dettagliata relazione sull'iniziativa/attività oggetto del contributo, compresa una previsione delle spese e con l'indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
3. Dopo l'accoglimento della richiesta:
 - a) Per i contributi ordinari, vale il Bilancio presentato;
 - b) Per i contributi straordinari, i soggetti beneficiari dovranno trasmettere al Comune adeguata documentazione e rendicontazione circa l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa, l'elenco delle spese sostenute, comprese le copie delle fatture, che devono essere almeno pari al contributo concesso. Il Comune, se lo ritiene necessario, può richiedere copia del bilancio.

Art. 17 - Come presentare la domanda

1. La domanda può essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune ed inoltrata, con gli allegati di cui all'art. 5, nelle seguenti modalità:
 - spedita o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Mercato 5
 - inviata via mail a patrocinio@comune.lodi.it con la scansione del modulo firmato (richiedendo conferma di lettura)
 - via PEC all'indirizzo di posta certificata del Comune
 - con altre modalità telematiche che saranno comunicate man mano che saranno attivate
2. Non verranno prese in considerazione modalità di invio differenti da quelle sopra indicate.